



Comune di Bodio Lomnago

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 04-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addi Quattro del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PAOLELLI ELEONORA	X		CERVINI BARBARA	X	
PALMIERI BRUNO	X		LUINI GIAN LUCA	X	
D'ANDREA MARCO		X	DAVERIO ANGELA		X
SASSI GIORGIO	X		BIELLI PAOLA	X	
GOMIERO ARTURO	X		MARAN GIORGIO	X	
GOGNI PAOLO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza la dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

Il Sindaco illustra l'ottavo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari), per l'anno 2019, specificando che le tariffe applicate sono state ridotte rispetto a quanto deliberato per l'annualità 2018.

La Consiglieria Bielli chiede chiarimenti sull'impatto della nuova tariffa per i nuclei familiari con più componenti.

Sul punto, interviene la Responsabile del Servizio Finanziario spiegando che sono state effettuate diverse simulazioni e che il risultato ottenuto ha sempre dimostrato una riduzione generalizzata.

Non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

DATO ATTO che con precedente deliberazione adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2019, il quale riporta i criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività utilizzati, con le relative motivazioni.

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa, tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI, tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999, (che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe), comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. La suddetta deroga è ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 652, L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto ritenuto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità;
- tra le cd. tasse di scopo, ossia tributi che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni. Se ne evidenzia la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto il predetto potere viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione. Tali atti, infatti, in quanto «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

PRECISATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 44 del Regolamento IUC;

VISTO l'art. 46 del Regolamento IUC, e considerato di stabilire le seguenti scadenze:

1° Rata scadenza al 30.04.2019;

2° Rata scadenza al 30.10.2019;

VISTO l'art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziando con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014, relativamente alla disciplina della IUC, ed in particolare quella della TARI;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto

“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019”;

RITENUTO di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2019 secondo le tabelle allegate, sub lett. “A”, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e le relative aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

VISTE:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo come modificato dall’art.3 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in Legge 07.12.2012 n.213;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli 7 (sette), contrari zero, astenuti 2 (due: Bielli, Maran) espressi in forma palese dai sette Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI DETERMINARE per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC, secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate, sub lett. “A”, alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI sono così indicate:

- 1° Rata scadenza al 30.04.2019;
- 2° Rata scadenza al 30.10.2019;

3. DI DARE ATTO che il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune

di Bodio Lomnago, utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;

4. DI DARE ATTO che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296;

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito, previa separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli 7 (sette), contrari zero, astenuti 2 (due: Bielli, Maran) espressi in forma palese dai sette Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO

Deliberazione n. 8 del 04-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO
